Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Sabato 21 gennaio** — **Numero 17**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **20**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all' Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI SPEDIZIONE DEL 2° VOLUME della « Raccolta ufficiale » dell'anno 1921

Si rende noto a tutti gli abbonati alla « Raccolta ufficiale delle leggi e decreti » che si è ora ultimata la spedizione del 2° volume dell'annata 1921.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito del volume in oggetto dovranno essere indirizzati al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti, via Giulia, n. 52, Roma (16) entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1917, n. 749, avvertendo che trascorso detto termine essi non verranno più accettati e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

Ad evitare inutile corrispondenza si fa noto, agli Uffici ed ai privati abbonati solo alla *Gazzetta ufficiale*, che essi non hanno diritto alla spedizione dei volumi della Raccolta ufficiale, per la cui associazione è dovuta un'altra quota di abbonamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 8 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visti i decreti-legge 18 maggio 1919, n. 909, 27 novembre 1919, n. 2323, 3 luglio 1921, n. 848, nonchè l'art. 2 del decreto 16 novembre 1921, n. 1593;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogati il 2° e il 3° comma del decreto-legge 18 maggio 1919, n. 909, concernenti l'esenzione dal pagamento dei dazi comunali di consumo sui surrogati del caffè e la corresponsione ai Comuni di un annuo canone da parte dello Stato.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2015 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visti i Regi decreti-legge 21 gennaio 1915, n. 29, convertito in legge con la legge 25 marzo 1917, n. 472; 29 luglio 1920, n. 1135; 13 gennaio 1921, n. 31;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, di concerto con quelli della marina, della guerra, degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura, delle finanze, della giustizia ed affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I vincoli imposti al naviglio mercantile con i Regi decreti-legge 29 luglio 1920, n. 1135, 13 gennaio 1921, n. 31, cessano di aver vigore dal 1° gennaio 1922, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135 avranno vigore fino a tutto il 31 dicembre 1922.

Art. 3.

Il ministro dell'industria e commercio ha facoltà di continuare, per il periodo di tempo che riterrà opportuno, l'esercizio dei piroscafi da carico, da passeggieri e misti, adibiti alle linee di navigazione esercitate in base ad accordi speciali vigenti alla data d'entrata in vigore del presente decreto, corrispondendo i compensi della tabella annessa al decreto 13 gennaio 1921, n. 31, salvo il disposto dell'art. 7.

Con la corresponsione degli stessi compensi il Ministero dell'industria e commercio è inoltre autorizzato noleggiare altri piroscafi da carico, da passeggieri e misti per l'istituzione di altre linee di navigazione, nell'interesse dell' economia nazionale, addivenendo agli occorrenti accordi speciali, analoghi a quelli indicati nel precedente comma, previo, per questi ultimi, il parere della Commissione di cui all'art. 6.

Per l'esercizio effettuato o da effettuarsi da parte del R. Governo dei piroscafi ex austro-ungarici contemplati da accordi internazionali sono corrisposti i compensi di requisizione stabiliti dalle norme in vigore nei vari periodi di esercizio dedotti, gli acconti già corrisposti ed escluso in ogni caso il sovra compenso di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 18 agosto 1918, n. 1149.

Art. 4.

L'art. 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1921, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Per la requisizione dei piroscafi da passeggieri, misti e da carico, dei rimorchiatori e velieri, nonchè dei piroscafi elencati nel decreto del Ministero dell'industria e commercio, in data 7 giugno 1920, sarà corrisposto un aumento sui rispettivi compensi di requisizione del 30 0[0 per il periodo dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre stesso anno e del 60 0[0 per il periodo dal 1° gennaio 1920 al 23 agosto 1920.

Dal 24 agosto 1920 al 31 dicembre 1921, dovranno corrispondersi a tutti indistintamente i piroscafi viaggianti in regime di requisizione o in esercizio da parte del R. Governo, sia in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto, sia per gli accordi internazionali di cui nel precedente articolo i compensi della tabella annessa al decreto 13 gennaio 1921, n. 31.

Rimane ferma, a tutti gli effetti, con decorrenza dal 24 agosto 1920, l'abrogazione delle norme di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149 ».

Art. 5.

Per i viaggi a nolo obbligatorio od in compartecipazione, effettuati dal 1° luglio 1919, in poi, sarà corrisposto, sulle sole aliquote dei noli corrispondenti ai compensi di requisizione, un aumento nella misura che sarà fissata dalla Commissione, di cui all'articolo 6 del presente decreto e che non potrà in alcun caso essere superiore, per i corrispondenti periodi di tempo, all'aumento concesso con il precedente articolo 4.

Art. 6.

La Commissione istituita dall'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135 modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 31 gennaio 1921, n. 31 continuerà a funzionare non oltre il 31 dicembre 1922. Potrà essere abolita prima di tale giorno mediante decreto Reale.

Interverranno alla Commissione con voto deliberativo i rappresentanti delle Amministrazioni interessate le quali non vi abbiano già il proprio rappresentante.

La Commissione, oltre alle attribuzioni già conferitele, esaminerà anche tutte le vertenze concernenti le materie di sua competenza che le fossero sottoposte dall'Amministrazione o dagli altri interessati ed esprimerà il proprio parere, intorno ad esse, promuovendo, ove creda, la conciliazione.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 i compensi di requisizione stabiliti dalle tabelle allegate al R. decreto-legge 13 gennaio 1921, n. 31, sono diminuiti del 10 0|0.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1922 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA — BERGAMASCO — GASPAROTTO — TORRETTA — MAURI — SOLERI — RODINÒ.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1852 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito e della R. marina;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina; dopo udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, è così rettificato:

« Il condono delle punizioni di cui all'art. 1 non implica reintegrazione nella primitiva anzianità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 6 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919 n. 67;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge predetta;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 67, ed in genere tutte le norme riguardanti i giorni festivi, si applicano, per quanto si riferisce ai servizi ed al personale della posta, del telegrafo e del telefono, soltanto nei giorni di domenica e delle feste previste dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027.

Negli altri giorni, comunque dichiarati festivi, e nelle domeniche che precedano o seguano immediatamente una delle altre feste di cui al decreto suindicato, si applicano, tanto per le tariffe quanto per i servizi e per il personale, le norme riguardanti i giorni feriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — GIUFFRIDA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 7 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Ritenuto che in conto della somma di lire 100.000.000 autorizzate alla lettera *p*) dell'art. 13 della legge citata sono state assegnate complessivamente lire 16 milioni e che occorre ora provvedere ad una ulteriore assegnazione di lire 20.000.000 per integrare delle deficienze verificatesi per alcuni capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso

Sentito il Comitato interministeriale di cui all'art. 10 della legge stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di

Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In conto del fondo di L. 100.000.000 autorizzato con la lettera *p*) dell'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sono assegnate le seguenti somme:

Per sussidi a Comuni e Consorzi per opere stradali di cui all'art. 16 della legge 20 agosto 1921, numero 1177, L. 10.000.000.

Per imprevisti, maggiori spese e casuali per le costruzioni di ponti e strade nazionali e di strade provinciali che si eseguiscono a cura dello Stato, L. 6.500.000.

Per concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869 n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui all'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, da costruirsi nelle varie provincie escluse quelle di Grosseto e Pisa (circondario di Volterra), L. 3.500.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1974. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Padova.

N. 1975. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai ed agricoltori di Carignano (Torino), viene autorizzata ad accettare la donazione di lire diecimila fatta a suo favore dalla Ditta V. T. E. fratelli Bona.

N. 1983. Regio decreto 11 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, è fissato in L. 7259,62 il contributo scolastico che il comune di Viù, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° luglio 1921.

N. 1984. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Margno, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 387,83, col Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 752, è elevato a lire 1187,83, a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 1985. Regio decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Ceres (Torino) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 417, già fissato in L. 3613,31 col Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 4388,31 dal 1° ottobre 1920.

N. 1986. Regio decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Donnaz deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 417, già fissato in L. 4734,01 col R. decreto 24 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 5666,81 a decorrere dal 1° ottobre 1920.

N. 1999. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, su proposta del ministro per le finanze, il comune di Pratola Peligna, provincia di Aquila, viene dichiarato di 3ª classe, agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale*, e il canone daziario assegnato al Comune medesimo è dal detto giorno elevato da annue L. 3100 ad annue L. 3928,77, salvo sospensione dal pagamento fino al 31 dicembre 1921, a sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

N. 2000. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnati ai comuni di Lanciano (provincia di Chieti) e di Mortara (provincia di Pavia), i sussidi governativi per il passaggio dei Comuni medesimi dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

N. 2001. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene provveduto alla modificazione delle quote di concorso dello Stato per l'abolizione del dazio sui farinacei per vari Comuni, a seguito di variazioni nelle loro circoscrizioni territoriali.

N. 2002. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917 e 1918, per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione d'entrata dipendente dalla riduzione dei canoni concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 17 novembre 1918, n. 1751; e del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO
COI MINISTRI PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO
PER IL TESORO
PER LE FINANZE E PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il precedente decreto interministeriale 25 agosto 1921, col quale furono approvate le norme per l'applicazione dei Regi decreti-legge 22 novembre 1919, n. 2440, e 7 novembre 1920, numero 1724;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1589;

DECRETA:

Art. 1.

Le Società esercenti a trazione meccanica, ferrovie, tramvie e servizi pubblici permanenti di navigazione lacuale, alle quali sia concessa – dal ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro – l'ulteriore proroga del pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche e con rimborso graduale autorizzata dall'articolo 1° del R. decreto-legge 28 ottobre 1921, numero 1589, e che intendano avvalersi delle facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440, estese con l'art. 2 del successivo R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1724, nonchè con l'art. 2 dell'altro citato decreto-legge 28 ottobre 1921, dovranno uniformarsi alle norme approvate col decreto interministeriale 25 agosto 1921 enunciato nelle premesse, con le modificazioni di cui appresso:

a) nell'articolo 1° intendere sostituito il termine del 31 dicembre 1922 a quello del 31 dicembre 1921, per la pubblicazione dell'avviso ivi previsto;

b) nel medesimo art. 1, lett. b), e nell'art. 2, primo comma, intendere sostituita la data del 1° gennaio 1923 a quella del 1° gennaio 1922, riferibilmente all'esigibilità delle cedole ed al nuovo valore nominale dei certificati;

c) nell'articolo 8 intendere sostituito il termine del 31 agosto 1922, a quello del 30 settembre 1921, per la comunicazione, al Ministero dei lavori pubblici, dello schema dell'avviso di cui al precedente articolo 1 e dei relativi elementi giustificativi od esplicativi;

d) negli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 intendere aggiunta l'indicazione del R. decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1589, a quella dei preesistenti Regi decreti-legge 22 novembre 1919, n. 2440, e 7 novembre 1920, n. 1724.

Art. 2.

Nulla è innovato alle norme approvate col menzionato decreto interministeriale 25 agosto 1921, nei riguardi delle società, indicate nelle norme stesse, alle quali non venga concessa l'ulteriore proroga del pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche e con rimborso graduale, autorizzata dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1589.

Roma, 23 dicembre 1921.

Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.
Il ministro per la giustizia e gli affari di culto
RODINÒ.
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle finanze
SOLERI.
Il ministro dell'industria e il commercio
BELOTTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Borgoforte, in provincia di Mantova, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1921.

	Al 30 giugno 1921	Al 30 settembre 1921	DIFFERENZA + miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di Cassa *(Vedi conto di Cassa)*	1.662.071.317 58	2.173.438.526 94	+ 511.367.209 36
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	21.259.786.619 85	(1) 22.355.330.436 23	+ 1.095.543.816 38
Insieme . . .	22.921.857.937 43	24.528.768.963 17	+ 1.606.911.025 74
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	38.237.731.391 68	40.484.195.850 47	— 2.246.464.458 79
Situazione del Tesoro . . .	— 15.315.873.454 25	— 15.955.426.887 30	— 639.553.433 05

(1) In questa somma sono comprese L. 160,109,840 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 188,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE — CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1920-1921	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	251.596.805 58	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.410.474.512 —	
			1.662.071.317 58

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	734.473.645 27	2.215.868.714 61	2.950.342.359 88	
	» II. - Costruzione di ferrovie	3.519 85	194.764 25	198.284 10	
	» III. - Movimento di capitali	240.801.421 57	163.011.875 24	403.813.296 81	
	» IV. - Partite di giro	29.291.473 53	25.387.341 05	54.678.814 58	
		1.004.570.060 22	2.404.462.695 15	3.409.032.755 37	3.409.032.755 37
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro	2.080.655.062 40	5.249.204.719 95	7.329.859.782 35	
	Vaglia del Tesoro	1.256.701.465 18	3.063.429.658 42	4.320.131.123 60	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c c infrutt.	—	750.338 90	750.338 90	
	Amminist. del Fondo culto in c c infrutt.	936.307 45	16.486.451 11	17.422.758 56	
	Cassa depositi e prestiti in c c infruttifero.	28.000.000 —	192.000.000 —	220.000.000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c c fruttifero	351.837.735 77	380.147.049 25	731.984.785 02	
	Altre Amminastrazioni in c/c infruttifero	91.272.480 34	441.599.536 18	532.872.016 52	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti. D. P. all'estero e vari	166.385.309 84	511.123.077 42	677.508.387 26	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	308.000 —	308.000 —	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquenn. (legge 16-7-1914. n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	363.550.000 —	371.650.000 —	735.200.000 —	
		4.339.338.360 98	10.226.698.831 23	14.566.037.192 21	14.566.037.192 21
In conto crediti di tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa dep. e prest.	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	473 185 —	363.928.457 52	364.401.642 52	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	307.809.670 17	307.809.670 17	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	2 36	6.061.204 85	6.061.207 21	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	19.463.437 50	182.948.311 85	202.411.749 35	
	Operaz. fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8. all. B. alla L. 17-1-1897. n. 9	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914. n. 1028 e 22 novembre 1914. n. 1286	—	—	—	
		19.936.624 86	879.594.715 47	899.531.340 33	899.531.340 33
					20.536.672.605 49

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 30 SETTEMBRE 1921 — AVERE

b) Fondo di cassa al 30 settembre 1921	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*	280.164.845 54	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.893.273.681 40	
			2.173.438.526 94

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	1.255.693.973 33	2.261.705.377 4	3.517.399.350 81	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	180.375 97	200.024 10	380.400 07	
	» III. - Movimento di capitali	1.982.531 77	477.302.130 84	479.284.662 61	
	» IV. - Partite di giro	6.262.129 89	45.259.426 91	51.521.556 80	
		1.264.119.010 96	2.784.466.959 33	4.048.585.970 29	4.048.585.970 29
	Decreti di scarico	—	218 13	218 13	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		—	218 13	218 13	218 13
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	1.642.040.365 50	2.912.641.861 41	4.554.682.226 91	
	Vaglia del Tesoro	1.216.201.544 67	3.142.466.862 56	4.358.668.407 23	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrut.	1.564.735 —	365.502.943 78	367.067.678 78	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	—	307.809.670 17	307.809.670 17	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	96.000.000 —	315.000.000 —	411.000.000 —	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	94.408.930 70	1.008.938.238 56	1.103.347.169 26	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D P. all'estero e vari	166.274.109 76	522.167.374 47	688.441.484 23	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni id.	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli id.	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	283.263.398 55	226.445.627 21	509.70[illegible].025 76	
		3.499.753.084 18	8.819.819.649 24	12.319.572.733 42	12.319.572.733 42
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa Depos. e Prest.	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	300.000 —	300.000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirate dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	28.901.593 68	593.953.292 27	622.854.885 95	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	924.519 99	5.765.369 96	6.689.889 95	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	100.701.770 12	170.978.320 18	271.680.090 30	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	11.460.951 12	27.796.295 93	39.257.247 05	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	384.525.995 07	669.767.048 39	1.054.293.043 46	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR.DD. 22 settembre 1914 n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		526.514.829 98	1.46[illegible].560.326 73	1.995.075.156 71	1.995.075.156 71
				Totale . . .	20.536.672.605 49

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 160.109.840 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 188.000.000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 30 settembre 1921
Buoni del Tesoro ordinari in circolazione	18.836.686.763 44	21.611.864.318 88
Vaglia del Tesoro	1.448.006.861 54	1.409.469.577 91
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6.335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	627.462.697 67	627.462.697 67
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2.841.501.068 81	2.475.183.728 93
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	18.973.327 75	17.549.015 23
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	992.936.918 01	905.127.247 84
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	62.050.270 77	383.035.055 79
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3.136.116.153 67	2.565.641.000 93
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	67.616.503 27	56.683.406 30
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	1.364.290 —	1.364.290 —
Biglietti di Stato	1.867.000.000 —	1.867.000.000 —
Buoni di Cassa	277.392.000 —	277.700.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Cassieri militari	4.561.217 51	4.561.217 51
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	945.000 —	945.000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	202.907.999.02	428.398.973 26
Totale . . .	38.237.731.391 68	40.484.195.850 47

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 30 settembre 1921
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	187.700.000 —	188.000.000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	45.000.000 —
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	782.104.338 63	782.104.338 63
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1.282.268.028 95	1.540.721.272 38
Amministrazione del Fondo pel culto per pagamenti da rimborsare	48.440.876 80	36.283.695 67
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	934.435.545 07	898.305.965 20
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Amministrazioni varie	37.290.749 12	70.486.788 96
Ministero della Guerra.		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12	10.000.000 —	10.000.000 —
Ministero della Marina.		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1)	23.500.000 —	23.500.000 —
Ministero dei Lavori Pubblici.		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835)	21.500.000 —	21.500.000 —
Ministero delle Colonie.		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1.050.000 —	1.050.000 —
Colonia Eritrea in c/c infruttifero (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	16.284.728.587 73	16.728.256.347 25
Diversi	858.835.849 37	1.242.189.383 96
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	1.364.290 —	1.364.290 —
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	100.000.000 —	125.000.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Totale . . .	21.259.786.619 85	22.355.330.436 23

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 30 settembre era di L. 1,458,527,001 32.

Incassi di bilancio verificatisi presso la Tesoreria del Regno nel mese di settembre 1921 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di settembre 1921	Mese di settembre 1920		Differenza nel 1921	Da luglio 1921 a tutto settembre 1921	Da luglio 1920 a tutto settembre 1920		Differenza nel 1921
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Redditi patrimoniali dello Stato	1.724.344 45	1.924.740 40	—	200.395 95	5.025.257 81	4.056.163 03	+	969.094 78
Contributi:								
Imposte dirette:								
Fondi rustici e fabbricati	3.488.719 39	789.395 19	+	2.699.324 20	47.406.728 88	43.468.717 43	+ [2])	3.938.011 45
Redditi di R. M. e vari	20.729.692 07	7.863.840 76	+	12.865.851 31	193.030.947 05	129.778.530 21	+ [2])	63.252.416 84
Contributo centesimo guerra	2.800.336 76	2.344.110 81	+	456.225 95	26.064.907 28	24.156.752 95	+ [2])	1.908.154 33
Extraprofitti di guerra	14.273.688 34	494.472 67	+	13.779.215 67	327.611.783 47	256.711.587 84	+ [2])	70.900.195 63
Contributo straord. di guerra	382.866 58	1.765 66	+	381.100 92	3.935.029 84	3.499.789 29	+	435.240 55
Tasse sugli affari:								
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	112.722.027 20	99.449.881 23	+	13.272.145 97	522.080.420 58	395.795.386 83	+ [2])	126.285.033 75
Prodotto del movim. a G e P. V.	566.044 48	306.225 52	+	259.818 96	942.498 40	21.337.191 67	— [3])	20.394.693 27
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—		—	2.830 75	282 12	+	2.548 63
Tasse di consumo:								
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	69.060.894 62	53.556.416 66	+	15.504.477 96	136.657.943 45	147.721.904 17	— [3])	11.063.960 72
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	33.031.703 32	34.692.015 80	—	1.660.312 48	99.024.755 56	103.498.352 61	— [3])	4.473.597 05
Dazio sull'importazione del grano	—	19 —	—	19 —	20.076 70	1.960 75	+	18.115 95
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	15.816.727 44	8.806.682 02	+	7.010.045 42	32.373.756 25	35.107.524 35	— [3])	2.733.768 10
Privative:								
Tabacchi	208.708.389 38	187.424.179 16	+	21.284.210 22	638.420.774 18	550.565.829 59	+ [2])	87.854.944 59
Sali	12.202.835 13	11.462.458 64	+	740.376 49	37.790.352 91	32.637.790 02	+ [2])	5.152.562 82
Fiammiferi e carte da giuoco	15.305.945 65	13.954.537 45	+	1.351.408 20	46.748.986 28	37.071.185 62	+ [2])	9.677.800 66
Chinino	1.532.189 89	834.990 31	—	697.199 58	4.147.221 52	2.427.222 51	+ [2])	1.719.999 01
Lotto	16.904.567.90	16.262.974 52	+	641.593 38	70.058.413 57	49.123.439 16	+ [2])	20.934.974 41
Monopoli commerciali	69.313.379 11	22.137.600 47	+	47.175.778 64	187.951.510 92	71.082.137 19	+ [2])	116.869.373 73
Proventi dei servizi pubblici:								
Poste	30.531.218 67	21.212.679 55	+	9.318.539 12	85.737.935 61	62.773.478 97	+	22.964.456 64
Telegrafi	11.709.282 77	9.875.596 96	+	1.833.685 81	23.411.293 77	19.379.383 35	+	4.031.910 42
Telefoni	2.807.702 38	2.440.612 81	+	367.089 57	19.901.223 08	13.574.100 03	+	6.327.123 05
Servizi diversi	5.569.761 17	4.578.652 53	+	991.108 64	15.068.449 31	13.547.643 13	+	1.520.806 18
Rimborsi e concorsi nelle spese	1.997.204 35	2.533.598 33	—	536.393 98	6.309.579 19	7.729.164 59	—	1.419.585 40
Entrate diverse	56.566.700 32	85.423.135 70	—	28.856.435 38	281.604.309 51	232.676.593 64	+	48.927.715 87
Totale *Entrata ordinaria*	707.746.221 37	588.370.582 15	+	119.375.639 22	2.811.326.985 87	2.257.722.111 05	+	553.604.874 82
Entrata straordinaria.								
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Rimborsi e concorsi nelle spese	539.401 71	128.619 50	+	410.782 21	1.496.308 58	399.538 49	+	1.096.770 09
Entrate diverse	25.126.459 79	56.802.986 14	—	31.676.526 35	134.570.078 40	246.750.485 66	—	112.180.407 26
Capitoli aggiunti per resti attivi	1.061.562 40	133.307 05	+	928.255 35	2.948.987 03	261.076 06	—	2.687.910 97
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	3.519 85	14.320 65	—	10.800 80	198.284 10	38.352 12	+	159.931 98
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali.*								
Vendita di beni ed affranc. di canoni	130.712 63	115.788 06	+	14.924 57	452.520 75	279.356 20	+	173.164 55
Accensione di debiti	1) 227.842.408 73	2.564.574.803 82	—	2.336.732.395 09	359.761.020 42	2.673.303.285 97	—	2.313.542.265 55
Riscossione di crediti	15.900 10	157.471 02	—	141.570 32	152.372 40	246.502 62	—	94.130 22
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	124.642 51	29.846 39	+	94.796 12	563.211 17	327.538 25	+	235.672 92
Rimb. di somme per opere in Valona	—	—		—	—	—		—
Anticipaz. al Tesoro per acce. lavori	—	—		—	—	—		—
Partite che si compens. nella spesa	7.980.287 20	2.352.567 09	+	5.627.720 11	24.573.694 18	4.043.825 46	+	20.529.868 72
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—		—	—	—		—
Prelevamenti da fondi speciali	4.100.230 —	3.910.400 —	+	189.830 —	8.657.382 50	8.356.307 20	+	301.075 30
Ricuperi diversi	607.240 40	863.683 72	—	256.443 32	2.603.095 39	2.264.456 05	+	338.639 34
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	—		—	7.050.000 —	336.611 54	+	6.713.388 46
Totale *Entrata straordinaria*	267.532.365 32	2.629.083.793 44	—	2.361.551.428 12	543.026.954 92	2.936.607.335 62	—	2.393.580.380 70
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	29.291.473 53	3.737.584 73	+	25.553.888 80	54.678.814 58	21.797.053 15	+	32.881.761 43
Totale generale	1.004.570.060 22	3.221.191.960 32	—	2.216.621.900 10	3.409.032.755 37	5.216.126.499 82	—	1.807.093.744 45

1) Di cui L. 35.297.480.32 per buoni poliennali. e L. 192.403.587,53 per buoni in sterline collocati in Inghilterra

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di settembre 1921 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-1922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di settembre 1921	Mese di settembre 1920	Differenza nel 1921	Da luglio 1921 a tutto settembre 1921	Da luglio 1920 a tutto settembre 1920	Differenza nel 1921
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	482.744.740 63	1.455.874.093 37	— 4) 973.129.352 74	1.605.771.354 26	1.947.951.230 21	— 342.179.875 95
Id. delle Finanze	116.823.609 29	76.591.094 11	+ 40.232.515 18	264.901.554 49	195.829.681 45	+ 69.071.873 04
Id. della Giustizia e Culti .	16.141.801 59	10.066.129 22	+ 6.075.672 37	48.227.761 32	32.445.668 24	+ 15.782.093 08
Id. degli Affari Esteri . . .	2.077.325 29	356.123 91	+ 1.721.201 38	10.580.587 99	4.207.378 93	+ 6.373.209 06
Id. dell'Istruzione Pubblica.	42.913.938 60	20.308.389 66	+ 22.605.548 94	325.620.025 29	168.353.646 20	+ 157.266.379 09
Id. dell'Interno	62.544.034 14	35.751.915 15	+ 26.792.118 99	240.972.815 93	158.966.839 43	+ 82.005.976 50
Id. dei Lavori Pubblici . .	148.910.168 35	59.671.708 77	+ 89.238.459 58	264.975.386 47	127.935.038 77	+ 137.040.347 70
Id. delle Poste e dei Telegrafi	65.613.353 11	38.588.008 40	+ 27.025.344 71	147.696.579 30	102.928.874 52	+ 44.767.704 78
Id. della Guerra	226.618.599 84	180.761.573 93	+ 45.857.025 91	891.664.808 10	958.004.444 65	— 66.339.636 55
Id. della Marina	56.658.395 72	49.910.061 01	+ 6.748.334 71	147.561.413 89	160.039.176 61	— 12.477.762 73
Id. delle Colonie	317.869 37	272.181 79	+ 45.687 58	14.496.245 05	178.784.295 99	— 5) 164.288.050 94
Id. dell'Agricoltura	5.369.046 77	4.238.079 37	+ 1.130.967 40	12.575.432 73	12.716 973 06	— 141.540 33
Id. dell'Industria e Commer.	9.366.807 05	12.359.748 88	— 2.992.941 83	16.548.663 56	54.118.323 23	— 37.569.659 67
Id. del Lavoro	26.065.624 26	289.084 64	+ 25.776.539 62	52.070.475 83	15.373.540 15	+ 36.696.935 68
Id. delle Terre liberate . .	1.953.696 95	31.047.579 60	— 29.093.882 65	4.922.866 08	67.607.403 91	— 62.684.537 83
Totale pagamenti di bilancio . .	1.264.119.010 96	1.976.085.771 81	— 711.966.760 25	4.048.585.970 29	4.185.262.515 35	— 136.676.545 06
Decreti di scarico	—	—	—	218 13	468 86	— 250 73
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti . .	1.264.119.010 96	1.976.085.771 81	— 711.966.760 85	4.048.586.188 42	4.185.262.984 21	— 136.676.795 79

2) Maggiori accertamenti.
3) Minori accertamenti.
4) La diminuzione è figurativa e deriva principalmente dal fatto che nel mese di settembre 1920 furono compresi fra i pagamenti parte dei buoni poliennali versati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale.
5) Spostamento nei versamenti dei fondi di bilancio al conto corrente istituito per il servizio di Cassa relativo alle colonie.

Roma, 20 ottobre 1921.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 489 — Data della ricevuta 29 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Parisella Giuseppe fu Francesco Saverio — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare del capitale L. 200 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO

Si notifica che nel giorno di venerdì 10 febbraio del corrente anno, alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 12ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 0[0 netto 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1918, n. 731, ed emesse in dipendenza del R. decreto 25 aprile 1909, n. 206.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 3360 sulle 269920 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi dal 1° aprile 1922.

Roma, 19 gennaio 1922.

Il direttore capo divisione: BORGIA.
Il direttore generale: GARBAZZI.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione	
	al 20 dicembre 1921	al 31 dicembre 1921
Cassa (Specie metalliche)	923.368.000	924.100.000
Portafoglio s/ piazze italiane	3.350.035.000	3.911.225.000
Anticipazioni	2.509.288.000	4.180.600.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e C/ C/)	731.973.000	718.462.000
Circolazione	13.535.952.000	14.743.429.000
Debiti a vista	845.596.000	1.554.201.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	870.844.000	699.141.000
Rapporto della riserva alla circolazione	21,68 0[0	18,61 0[0

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	187 50	Dinari	—
Londra	96 63	Corone jugoslave	—
Svizzera	444 50	Belgio	180 —
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	12 15	Pesos oro	—
Vienna	0 90	Pesos carta	—
Praga	38 75	New York	22 69

Oro . . . . . . 437 81.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 70	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 02	--

CORSO MEDIO DEI CAM I

del giorno 20 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	187 35	Dinari	—
Londra	96 65	Corone jugoslave	—
Svizzera	445 50	Belgio	179 85
Spagna	344 25	Olanda	—
Berlino	11 84	Pesos oro	—
Vienna	0 85	Pesos carta	—
Praga	39 02	New York	22 87

Oro . . . . . . 441 28.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 74	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 04	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.